

## LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2015

**Domande entro il 15 gennaio 2015 esclusivamente tramite POLIS - Istanze on line**

### PERSONALE CHE AL 31.12.2011 HA MATURATO I REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO VIGENTI PRIMA DEL D.L. 201/2011

PRECONDIZIONI	TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO
<p>Essere in possesso al <b>31 dicembre 2011</b> dei requisiti previsti dalla previgente normativa per la pensione di anzianità (<b>quota 96</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>60 anni +36 anni</b> di contribuzione al <b>31.12.2011</b></li> <li>• <b>61 anni + 35 anni</b> di contribuzione al <b>31.12.2011</b></li> <li>• <b>Solo per le donne</b>, in relazione ai 65 anni, <b>minimo 20 anni</b> di contribuzione entro il <b>31.12.2011</b> (oppure <b>15 anni</b> se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92)</li> </ul> <p><i>N.B.: Ai fini del raggiungimento della <b>quota 96</b>, superati i 60 anni di età e i 35 anni di contribuzione (requisiti minimi senza arrotondamento), sono utili anche le frazioni di età e contribuzione (mesi o frazione di mese).</i></p>	<b>D'UFFICIO</b>	<b>LIMITI D'ETA'</b> Pensione di vecchiaia	<b>65 anni</b> compiuti entro il <b>31.8.2015</b>
		<b>LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO</b> <i>(pensionamento forzoso con preavviso di 6 mesi)</i>	<b>40 ANNI</b> di anzianità contributiva compiuti entro il <b>31.8.2015</b>
		<i>N.B.: Gli interessati non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva introdotto dalla legge 201/2011</i>	
		<b>A DOMANDA</b> Dimissioni volontarie	<b>LIMITI D'ETA'</b> Pensione di vecchiaia
<b>LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO</b>			<b>40 ANNI</b> di anzianità contributiva da compiere tra l' <b>1.9.2015</b> e il <b>31.12.2015</b>

## PERSONALE CHE HA MATURATO I REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DOPO IL 31.12.2011

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
PENSIONE DI VECCHIAIA	D'UFFICIO	66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31.8.2015	Minimo 20 anni di contribuzione maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	A DOMANDA	66 anni e 3 mesi Da compiere tra l'1.9.2015 e il 31.12.2015	
PENSIONE ANTICIPATA	D'UFFICIO (Pensionamento forzoso) con preavviso di 6 mesi	non richiesto	DONNE 41 anni e 6 mesi di contribuzione al 31.8.2015
			UOMINI 42 anni e 6 mesi di contribuzione al 31.8.2015
<i>Attenzione: La legge di stabilità 2015 in corso di approvazione dovrebbe prevedere l'abolizione della penalizzazione** per i dipendenti con età inferiore a 62 anni fino al 31/12/2017.</i>			
PENSIONE ANTICIPATA  DIMISSIONI VOLONTARIE	A DOMANDA	non richiesto	DONNE 41 anni e 6 mesi* di contribuzione al 31.12.2015
			UOMINI 42 anni e 6 mesi* di contribuzione al 31.12.2015
<i>Attenzione: La legge di stabilità 2015 in corso di approvazione dovrebbe prevedere l'abolizione della penalizzazione** per i dipendenti con età inferiore a 62 anni fino al 31/12/2017. * Senza nessun arrotondamento</i>			
PERSONALE FEMMINILE OPZIONE PER IL CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO	A DOMANDA	57 anni e 3 mesi entro il 31.12.2014*	35 anni entro il 31.12.2014*
<p>* Per il diritto alla pensione è necessario aver maturato i requisiti entro il 31.12.2014 in quanto si applica la "finestra di uscita" art. 1, co. 21 legge 148/2011. Questa possibilità, prevista dall'art. 1 co. 9 della L. 243/2004, resta in vigore fino al 31/12/2015</p>			

### \*\*Penalizzazione

Le attuali disposizioni prevedono una penalizzazione se l'anzianità contributiva utile per la pensione anticipata **non deriva** esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (compresi periodi di maternità obbligatoria e congedi parentali, permessi art. 33, co.3 legge 104/92, servizio militare, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni, congedi per donazione di sangue)

Il pensionamento forzoso **non è esercitato** dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti con **età inferiore a 62 anni** per i quali è prevista la penalizzazione.

La legge di stabilità 2015 in corso di approvazione dovrebbe prevedere l'abolizione della penalizzazione per i dipendenti con età inferiore a 62 anni fino al 31/12/2017.